

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE ARPEA

REGIME UNICO DI PAGAMENTO REG. CE 73/2009

MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE





1. Premessa	4
2. Riferimenti normativi	4
2.1. Normativa comunitaria	
2.2. Normativa nazionale	
3. Accesso alla riserva nazionale	10
3.1 Presentazione della dichiarazione e scadenze 3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA 3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA 3.1.3. Alcune modalità di compilazione della domanda di accesso alla riserva	12
3.2 Soggetti che possono richiedere l'accesso alla riserva nazionale	15
3.3. Superfici ammissibili	16
3.4 Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale	18
3.5 Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale	29
3.6 Documentazione giustificativa per l'accesso alla riserva nazionale	29
4. Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale	29
5. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N	l. 196 del 200331
6 ALLEGATI	33



1. Premessa

Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, il presente manuale illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 per la campagna 2014.

2. Riferimenti normativi

2.1. Normativa comunitaria

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche.

Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e successive modifiche.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.



Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

il Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

2.2. Normativa nazionale



Decreto N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005 Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

Decreto Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005"

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive – **Contratti di affitto di lunga durata**.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riservanazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

DECRETO Dirigenziale n. A/129 del 28 marzo 2007

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005



CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.315 del 9 maggio 2007

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

DECRETO ministeriale del 2 gennaio 2008

Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

DECRETO Dirigenziale n. 3529 del 31 marzo 2008

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche ed integrazioni alla Circolare Agea ACIU.2007.315 del 9 maggio 2007.

DECRETO Direttoriale del 27 marzo 2009

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale del 24 marzo 2005.

DECRETO ministeriale del 7 maggio 2009

Modificazioni al decreto D/118 del 24 marzo 2005, concernete la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2009.882 del 8 giugno 2009

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche ed integrazioni alla Circolare Agea ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008.

DECRETO Direttoriale Mipaaf N. 3478 del 23 marzo 2010



Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, a decorrere dal 2010.

CIRCOLARE AGEA n. 542 del 16 luglio 2010

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010.

DECRETO Mipaaf del 13 maggio 2010

Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005.

DECRETO ministeriale del 2 agosto 2010

Modificazioni al decreto D\118 del 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

CIRCOLARE ACIU.2010.668 del 24 settembre 2010

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010.

DECRETO Direttoriale Mipaaf N. 2161 del 18 marzo 2011, pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110

Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2011.

CIRCOLARE ACIU.2011.395 del 16 maggio 2011

Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2011.

CIRCOLARE ACIU.2011.503 del 30 giugno 2011

Rettifica e integrazione circolare ACIU.2011.395 del 16.05.2011 - Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla Riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2011.

Manuale del Fascicolo Aziendale di Arpea approvato con determina n°122 del 14/09/2011.



CIRCOLARE ACIU.2011.679 del 25 Novembre 2011. Titoli di conduzione.

Modifiche al "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale" allegato alla nota AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005.

CIRCOLARE ACIU.2012.28 del 25 Gennaio 2012 - CIRCOLARE ACIU.2012.90 del 29 Febbraio 2012

Modifiche al "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale" allegato alla nota AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005.

CIRCOLARE ACIU.2012.90 del 29 Febbraio 2012

Modifiche al "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale" allegato alla nota AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e abrogazione in toto delle circolari ACIU.2011.679 del 25 Novembre 2011 e CIRCOLARE ACIU.2012.28 del 25 Gennaio 2012

CIRCOLARE ACIU.2012.284 del 26 giugno 2012

Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2012.

CIRCOLARE ACIU.2013.805 del 16 luglio 2013

Riforma della politica agricola comune. Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005.

Istruzioni operative n. 20 Agea ufficio Monocratico prot. n. UMU.2014.1319 del 20/06/2014

Riforma della politica agricola comune. Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE ACIU.2014.469 del 11/07/2014

Riforma della politica agricola comune. Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005. Campagna 2014.



3. Accesso alla riserva nazionale

L'accesso alla riserva nazionale è previsto e disciplinato dall'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dal Capo 2, Sezione 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, articoli dal 17 al 23.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste di accesso alla riserva nazionale, trovano applicazione i criteri di priorità, stabiliti dal DM 13 maggio 2010, pubblicato nella G.U. 12 giugno 2010 n. 135. Criteri e relativi

punteggi massimi ottenibili sono riepilogati nella tabella seguente:

Punteggio		Criteri di priorità										
massimo ottenibile	Anagrat	fica	Territo	riale	Professionale/ Istruzione		Imprenditoria femminile					
	≤ 40 anni		montagna	14205	contribuzione previdenziale in agricoltura	25 pt.	agricoltore donna					
100 pt.		55 pt.		15 pt.	laurea specialistica o vecchio ordinamento	15 pt.		5 pt.				
				10	laurea	10 pt.						
		25 pt.	collina	10 pt.								
	> 40 ≤ 65 anni		pianura	5 pt.	diploma	5 pt.						

Per il criterio di priorità territoriale, nel caso in cui le superfici ammissibili ricadano in diverse zone, il punteggio è determinato applicando la media ponderata.



Per il criterio di priorità Professionale/Istruzione, i punti per la contribuzione previdenziale e per ogni titolo di studio posseduto dall'agricoltore non sono cumulabili tra loro.

I requisiti per il calcolo del punteggio complessivo attribuibile a ciascun richiedente saranno desunti dalle informazioni di pertinenza dell'azienda richiedente, presenti nel SIGC.

I possibili requisiti sono i seguenti:

- 1. Età dell'agricoltore;
- 2. Sesso dell'agricoltore;
- 3. Zona omogenea di cui all'allegato A del decreto ministeriale 24 marzo 2005, nella quale ricadono le superfici ammissibili;
- 4. Dichiarazione, da parte dell'agricoltore iscritto alla gestione previdenziale per l'agricoltura, di avere versato i contributi previdenziali nei due anni solari precedenti la presentazione della domanda;
- 5. Titolo di studio:
 - a) laurea specialistica in BIOTECNOLOGIE AGRARIE (classe 7/S);
 - b) laurea specialistica in MEDICINA VETERINARIA (classe 47/S);
 - c) laurea specialistica in SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI (classe 74/S);
 - d) laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 77/S);
 - e) laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (classe 78/S);
 - f) laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROZOOTECNICHE (classe 79/S);
 - g) diploma di laurea in Scienze agrarie conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
 - h) diploma di laurea in Medicina Veterinaria conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
 - i) Laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, o in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali:
 - j) Diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario o di agrotecnico.



In caso di identità di punteggio tra più agricoltori, l'ordine tra gli stessi verrà determinato dando la precedenza all'agricoltore che abbia la maggiore superficie ammissibile; in caso di ulteriore parità, sull'importo dei titoli da assegnare agli agricoltori interessati dalla situazione di parità verrà operata una riduzione lineare.

Si precisa, infine, che nel caso in cui l'agricoltore non sia una persona fisica, i predetti criteri sono applicati con riferimento al legale rappresentante dell'ente/società.

La graduatoria delle domande in questione, qualora necessaria, sarà predisposta dall'Organismo di Coordinamento AGEA.

Per quanto non previsto o precisato nel presente manuale vale quanto riportato nella Circolare AGEA ACIU.2013.805 del 16 luglio 2013 così come modificata dalla Circola AGEA ACIU.2014.469 del 11/07/2014.

3.1 Presentazione della dichiarazione e scadenze

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che:

- rispettano le condizioni previste nel presente manuale;
- abbiano presentato la domanda unica di pagamento entro il 15 maggio 2014 e indicato nella stessa di voler accedere espressamente alla riserva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1122/2009;
- presentano, secondo le modalità stabilite dal presente manuale, la dichiarazione di accesso alla riserva.

La dichiarazione di accesso alla riserva nazionale, oggetto del presente manuale, è un allegato alla domanda unica e deve essere presentata entro e non oltre il termine che verrà definito in apposita determinazione.

Le aziende agricole la cui competenza territoriale è dell'ARPEA presentano le dichiarazioni di accesso alla riserva nazionale 2014 secondo le modalità in appresso indicate.

3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA



Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale presso il CAA, che avrà l'obbligo di archiviare la dichiarazione cartacea comprensiva di tutti gli allegati, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la dichiarazione verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del S.I.A.P. entro i termini previsti dal presente manuale.

3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva 2014, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla secondo le seguenti modalità. I produttori interessati da tale modalità dovranno accedere al Sistema Informativo dell'ARPEA così come specificato nel Manuale Procedurale per la Presentazione della Domanda Unica 2014 senza la necessità di doversi nuovamente autoregistrare.

La dichiarazione, compilata direttamente dal beneficiario su S.I.A.P., deve essere controllata per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di "TRASMESSA", stampata da sistema, sottoscritta dal beneficiario e inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso.

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e <u>completa degli allegati richiesti</u>, sottoscritta, scannerizzata e accompagnata dal documento di identità valido, deve essere inviata, entro i termini stabiliti dal presente manuale, tramite il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@cert.arpea.piemonte.it

avendo cura di inserire nell'oggetto la seguente dicitura "DAR 2014, nome e cognome o ragione sociale e il proprio CUAA". Solo ed esclusivamente qualora l'agricoltore fosse sprovvisto di indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione firmata e comprensiva di tutti gli allegati, deve essere spedita tramite Raccomandata AR ad Arpea Via Bogino 23 – 10123 Torino, sempre entro i termini stabiliti dal presente manuale (farà fede il timbro di partenza dell'ufficio postale o di altro vettore utilizzato).



Il recapito della dichiarazione è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, le Comunità Montane ed i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità. Si precisa che per il caricamento su S.I.A.P. il beneficiario non potrà usufruire della consulenza tecnica e/o informatica dei funzionari di ARPEA.

3.1.3. Note per la compilazione della domanda di accesso alla riserva

Per la compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva si fanno presenti le seguenti avvertenze:

- 1) E' necessario selezionare al Quadro R2 del modello di domanda la/le fattispecie di riferimento ovvero Nuovo Agricoltore, Agricoltore in situazioni particolari, agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, agricoltore che dichiara un numero di ettari inferiore.
- 2) Per ciascuna fattispecie di riferimento per la quale è richiesto l'accesso alla riserva è necessario rilasciare le dichiarazioni (*cfr. allegato I*):
 - obbligatorie e inserite nel modello informatico di domanda come previste nel presente manuale: per rilasciare le dichiarazioni è sufficiente selezionare quelle relative alla propria situazione o inserendo nella dichiarazione il dato richiesto;
 - obbligatorie e richieste come allegato cartaceo alla domanda di accesso alla riserva: in tal caso è possibile utilizzare i facsimile eventualmente allegati al presente manuale o quanto messo a disposizione dall'anagrafe agricola unica per la tenuta del fascicolo aziendale; a questo proposito si ricorda che i documenti, le dichiarazioni, etc. conservati nel fascicolo aziendale devono essere opportunamente protocollati e inseriti nel fascicolo cartaceo e informatico;
 - facoltative e inserite nel modello informatico di domanda: queste dichiarazioni, essendo facoltative, possono anche non essere rilasciate dal soggetto richiedente ma sotto la propria responsabilità qualora queste si rendessero comunque necessarie in relazione all'assegnazione dei titoli da riserva (ad esempio titoli di studio, iscrizione alla gestione previdenziale, etc.) per la formazione dell'eventuale graduatoria.
- 3) Per ciascuna fattispecie di riferimento per la quale è richiesto l'accesso alla riserva è necessario protocollare nel fascicolo aziendale ed allegare la documentazione indicata e riassunta in ciascuna dichiarazione e nell'Allegato 1 al presente manuale. In particolare si ricorda che i titoli di conduzione e possesso devono essere redatti secondo quanto stabilito dal manuale del fascicolo aziendale di



Arpea e dalle circolari Agea e devono essere protocollati, associati alle particelle relative e inseriti nel fascicolo informatico e cartaceo oltre che essere registrati come allegati alla domanda di accesso alla riserva (Quadro R5).

- 4) In relazione alla Fattispecie A2. Nuovo agricoltore è necessario riportare nel modello informatico di domanda di accesso alla riserva:
 - la data effettiva di inizio della nuova attività agricola;
 - (nel caso di richiedente persona giuridica) il nome e cognome / la ragione sociale ed il relativo codice fiscale di tutte le persone che esercitano il potere di controllo sulla persona giuridica richiedente l'accesso alla riserva al momento della presentazione della dichiarazione di accesso alla riserva di cui al presente manuale; queste persone devono sottoscrivere la dichiarazione relativa come da fac-simile in Allegato 2.
- 5) Nel caso dei beneficiari in proprio eventuali dichiarazioni o documenti allegati alla domanda di accesso alla riserva devono essere spediti insieme con la domanda stessa con le modalità indicate al paragrafo 3.1.2 del presente manuale.

3.2 Soggetti che possono richiedere l'accesso alla riserva nazionale

Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, l'art. 1 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010 e l'art. 1 del Decreto Direttoriale del 18 marzo 2011 individuano le fattispecie secondo la seguente tabella di ammissibilità:

Categoria di agricoltori	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla
	Riserva
Agricoltori che accedono per la prima volta al regime di	Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti,
pagamento unico nel 2014 (non hanno presentato una domanda di	con le modalità descritte nel successivo paragrafo 3.4
fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il	
regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva nella	A.2 Nuovi agricoltori dal 2014
campagna 2009 e/o 2010 e/o 2011 e/o 2012 e/o 2013)	
Agricoltori che hanno già avuto accesso al regime di pagamento	Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti,
unico nel 2009 e/o nel 2010 e/o nel 2011 e/o nel 2012 e/o nel	limitatamente alle casistiche di cui al successivo paragrafo 3.4:
2013 (hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una	
domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una	B.1.4 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno
domanda di accesso alla riserva)	già partecipato al regime unico di pagamento nel 2013 per le



Categoria di agricoltori	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla
	Riserva
	superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2013.
	B.1.5 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che
	accedono al regime unico di pagamento dal 2014.
	B.4.4. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti
	che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o
	più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è
	scaduto dopo il 9 giugno 2013.
	B.4.5. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti
	che partecipano al regime unico di pagamento dal 2014.
	B.6 provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
	C Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione
	e/o sviluppo
	D agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore

3.3. Superfici ammissibili

Così come disposto dal Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010 all'art. 7, comma 1 e 2, "è consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro. Il limite di un ettaro non si applica alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 6", ovvero alle fattispecie di cui al punto 3.4, lettere B.6 e D., del presente manuale.

Il D.M. del 7 maggio 2009 integra l'art. 1 del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005, con il comma 2 che definisce la superficie ammissibile "[...] qualunque superficie agricola ai sensi dell'art. 2, lettera h), del Reg. CE n. 73/2009, escluse le superfici destinate a colture forestali o a colture permanenti diversi da oliveti e agrumeti [...]".

Si precisa che ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Reg. (CE) 29-10-2009 n. 1120/2009 "l'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all'aiuto".



Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, le superfici agricole aziendali sono suddivise secondo la seguente tabella di ammissibilità:

Superficie agricola	Condizioni di ammissibilità per l'accesso alla riserva
Seminativi ai sensi della lettera D dell'allegato I del regolamento	Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le
(CE) n. 1444/2002 (modificato dal Reg. CE n.1200/2009 con il	limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento
codice 2.01)	(CE) n. 73/2009
Prati Permanenti e Pascoli ai sensi della lettera F dell'allegato I	Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le
del regolamento (CE) n. 1444/2002 (modificato dal Reg. CE	limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento
n.1200/2009 con il codice 2.03)	(CE) n. 73/2009 <u>limitatamente alle aziende</u> per le quali, <u>alla data</u>
	di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risulti
F/1 (Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri) (modificato in	nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina almeno un
2.03.01)	"codice allevamento" relativo alle specie bovina, bufalina o ovina
	e caprina e che presentino un coefficiente di densità almeno pari
	a 1,8 UBA per ettaro.
Prati Permanenti e Pascoli ai sensi della lettera F dell'allegato I	Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le
del regolamento (CE) n. 1444/2002 (modificato dal Reg. CE	limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento
n.1200/2009 con il codice 2.03)	(CE) n. 73/2009 <u>limitatamente alle aziende</u> per le quali, <u>alla data</u>
	di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risulti
F/2 (Pascoli magri) (modificato in 2.03.02)	nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina almeno un
	"codice allevamento" relativo alle specie bovina, bufalina o ovina
	e caprina e che presentino un coefficiente di densità pari ad
	<u>almeno 1,8 UBA per ettaro</u> , con le seguenti considerazioni delle
	superfici condotte:
	80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con
	roccia affiorante, con tara del 20%



Superficie agricola	Condizioni di ammissibilità per l'accesso alla riserva
Coltivazioni Permanenti ai sensi della lettera G dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002 (modificato dal Reg. CE n.1200/2009 con il codice 2.04): G/2 Agrumeti (modificato in 2.04.02) G/3 Oliveti (modificato in 2.04.03)	50% delle superfici per i pascoli arborati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara 50% Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Al fine di individuare in modo certo e definitivo la superficie ammissibile per la quale si potrà procedere all'assegnazione dei titoli da riserva, i soggetti beneficiari sono tenuti a risolvere eventuali anomalie presenti sulla propria domanda unica di pagamento 2014 secondo le tempistiche che saranno opportunatamente comunicate da Arpea anche per il tramite dei CAA.

3.4 Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale

Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, è possibile richiedere l'accesso alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.

A. Nuovi agricoltori

La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dall'articolo 2, lett. l) e dall'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1120/2009 e dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

Tenuto conto della classificazione già adottata per l'accesso alla riserva nazionale nelle campagne precedenti, la codifica di questa fattispecie è quella di seguito dettagliata.



A.2 Nuovi agricoltori dal 2014

Sono i nuovi agricoltori che presentano domanda di accesso alla riserva, per la prima volta, nel 2014: come precisato al paragrafo 3.2 del presente manuale sono "Agricoltori che accedono per la prima volta al regime di pagamento unico nel 2014 (non hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva nella campagna 2009 e/o 2010 e/o 2011 e/o 2012 e/o 2013)".

L'agricoltore, sia persona fisica che giuridica, che si trova in tale fattispecie:

- a) deve dichiarare la data effettiva di inizio della nuova attività agricola (tale dichiarazione è presente nel modello informatico di domanda di accesso alla riserva).
- b) deve dichiarare, ai sensi dell'art. 2, lettera l) del reg. (CE) n. 1120/2009, sotto propria responsabilità, che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola (le dichiarazioni sono presenti nel modello informatico di domanda di accesso alla riserva).
 - Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica devono dichiarare di non aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica (le dichiarazioni devono essere sottoscritte utilizzando il fac simile di dichiarazione di cui all'Allegato 2 del presente manuale e conservate nel fascicolo aziendale o, nel caso di beneficiari in proprio, inviate insieme con la domanda di accesso alla riserva).
- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della circolare AGEA ACIU.2013.805 così come modificata dalla circolare AGEA ACIU.2014.469; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'Organismo Pagatore ARPEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.



L'Organismo di coordinamento assegna titoli per ettaro sulla base dei criteri di priorità indicati nel DM 13 maggio 2010 calcolati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, e s.m.i..

B. Agricoltori in situazioni particolari.

Per il 2014 è consentito l'accesso alla riserva nazionale nei seguenti casi:

- 1. trasferimento di terre date in affitto:
- 2. acquisto di terreni dati in locazione;
- 3. provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

B.1 Trasferimento di terre date in affitto

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del DM D/118/2005, modificato dal D.M. del 7 maggio 2009, e dall'articolo 4 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.

Inoltre, il Reg. CE n. 1120/09 all'art. 20, comma 2, stabilisce che l'agricoltore acquirente è "[...] qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda [...] nell'ambito di una successione effettiva o anticipata [...]". La fattispecie è suddivisa su due tipologie di accesso:

B.1.4 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento nel 2013 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2013.

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2013, limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2013.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;



- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Arpea la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;
- c) <u>deve indicare tutte le superfici</u> relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B.1.5 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime unico di pagamento dal 2014.

Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2014 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2013.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Arpea la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;
- c) <u>deve indicare tutte le superfici</u> relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'Organismo Pagatore Arpea verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005 e s.m.i..

B.4. Acquisto di terreni dati in locazione

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del DM D/118/2005 e dall'articolo 5 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.



L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

La fattispecie è limitata alle seguenti tipologie di accesso:

B.4.4. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2013

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Arpea la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento.
 - I contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione.
 - I contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili.
 - I contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.
- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili *il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2013* e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B.4.5. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2014

Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2014 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nelle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:



- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento.
 - I contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione.
 - I contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili.
 - I contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.
- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2013 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'Organismo Pagatore ARPEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005 e s.m.i..

B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 23 del Regolamento (CE) n.1120/2009 e dall'articolo 6 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, in almeno uno degli anni tra il 2005 e il 2013. La fattispecie è suddivisa in due tipologie di accesso:

B.6.1 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso con l'amministrazione



L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione, relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un quantitativo di riferimento superiore (superfici, capi, produzione), può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Arpea il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Reg. (CE) n.73/2009.

La domanda di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'Arpea.

B.6.2 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso tra le parti

L'agricoltore che è in possesso di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria attraverso la quale ottiene la disponibilità di terreni condotti nel periodo di riferimento da soggetti terzi che ne impedivano la coltivazione da parte del soggetto richiedente, ovvero la disponibilità di terreni concessi dall'autorità giudiziaria, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore ARPEA il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici che sono disponibili per la coltivazione e che non hanno generato importo di riferimento per l'agricoltore richiedente;
- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.



L'Organismo di Coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquisiti e la media regionale di cui all'articolo 2 del D.M. n. D/118/2005, e s.m.i.

I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione.

C. Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.73/2009 e dall'articolo 3 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

E' consentito richiedere titoli per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 9 giugno 2013.

Non è consentito richiedere titoli a valere sulla riserva agli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del DM n. 1628 del 3 agosto 2004.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

L'agricoltore, nel periodo di riferimento, deve avere:

- 1) Condotto superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento che ne impediva l'utilizzo per la richiesta dei premi comunitari seminativi, tabacco, zucchero, olio, agrumi e pomodoro.
 - Come indicato dall'art. 1, comma 4, del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005, così come integrato dal D.M. del 7 maggio 2009, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i programmi di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono:
 - a) avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
 - b) determinare, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.



Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a. deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- b. deve rendere o aver reso disponibile all'OP ARPEA la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;
- c. deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della circolare AGEA ACIU.2013.805 così come modificata dalla circolare AGEA ACIU.2014.469, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.
- 2) Svolto attività agricola, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, ed abbia ricevuto un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che gli sarebbe stato attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento.
 - Come specificato al precedente punto 1), i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i programmi di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:
 - a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009;
 - b) deve rendere o aver reso disponibile all'Arpea la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione.

L'Organismo Pagatore ARPEA, in sede istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.



L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro secondo i criteri di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005 così come modificato dal D.M. del 7 maggio 2009, e pertanto:

- a. relativamente al caso di cui alla precedente punto 1, la media regionale si applica per l'attribuzione di titoli all'aiuto agli agricoltori con superfici ammissibili per le quali non possiedono titoli;
- b. relativamente al caso di cui alla precedente punto 2, la media regionale non si applica per gli agricoltori che aderiscono ad un programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso ad una forma di pubblico intervento, ai quali è stato assegnato, mediante tale intervento, un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento. In tal caso gli agricoltori ricevono un incremento degli importi proporzionale all'attività agricola che è stata mantenuta rispetto al periodo di riferimento e per la quale non hanno ricevuto importi.

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore.

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.73/2009, dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, paragrafo 3, del DM D/118/2004 e dall'articolo 3 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve avere attualmente a disposizione delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) 73/2009, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nelle campagne precedenti.

Come disposto dall'art. 1, comma 4, del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005 (integrato dal D.M. 7 maggio 2009), i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i programmi di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

- a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
- b) determinino oggi, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata dall'adesione ai programmi sopra descritti. Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:



- a. deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009 e di trovarsi attualmente nella disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;
- b. deve rendere, o aver reso disponibile, all'Organismo Pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;
- c. deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della circolare AGEA ACIU.2013.805 così come modificata dalla circolare AGEA ACIU.2014.469, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b), che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio;
- d. deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della circolare AGEA ACIU.2013.805 così come modificata dalla circolare AGEA ACIU.2014.469; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.

Il numero di ettari indicati al precedente punto d. non può essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 33 lettera a) del Regolamento (CE) n. 73/2009, ed il numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c).

Esempio:

se la superficie ammissibile del periodo di riferimento era pari ad ettari 100 e le superfici ammissibili oggi disponibili perché coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto d), per la quale si richiede l'accesso alla riserva nazionale, non può essere inferiore a 80 ettari.

La differenza di cui sopra non può essere inferiore al 50% del numero totale di ettari relativi ai titoli attribuiti nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

L'Organismo Pagatore ARPEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

Pertanto il produttore restituisce i titoli in suo possesso alla riserva nazionale. L'Organismo di Coordinamento assegna titoli per ettaro da riserva in numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera d., con un importo unitario pari all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.



3.5 Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni che il produttore deve rilasciare relativamente alla specifica fattispecie nella quale ricade, sono riportate in modo puntuale all'interno del modulo di dichiarazione o, qualora non possibile, all'interno degli allegati come specificato nel presente manuale. Barrando il riquadro corrispondente alla fattispecie invocata, l'agricoltore perfeziona la propria dichiarazione.

3.6 Documentazione giustificativa per l'accesso alla riserva nazionale

La documentazione giustificativa necessaria per l'accesso alle diverse fattispecie è descritta nell'Allegato1 – Elenco dei documenti giustificativi da presentare per l'accesso alla riserva nazionale – che contiene, in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva, le seguenti informazioni:

- colonna A: codifica di ciascuna fattispecie di accesso alla riserva nazionale in base al presente manuale;
- colonna B: definizione della fattispecie ai sensi del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010, del Decreto Direttoriale del 18 marzo 2011 e del presente manuale;
- colonna C: in relazione a ciascuna fattispecie, elenco delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 inserite nella dichiarazione di accesso alla riserva;
- colonna D: per le fattispecie A, B, C e D, elenco delle dichiarazioni da produrre in allegato alla dichiarazione di accesso alla riserva;
- colonna E: descrizione della fattispecie giuridica (ad esempio successione, donazione, acquisto, pensionamento, etc.) a supporto delle richieste di accesso alla riserva per gli agricoltori che si trovano in situazioni particolari ai sensi dell'art. 41, par. 4 del reg. (CE) 73/2009:
- colonna F: per le diverse fattispecie, elenco della documentazione giustificativa da allegare alla domanda di accesso alla riserva.

4. Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale

I controlli per ciascuna fattispecie sono di due tipi:



- 1. controlli amministrativi;
- 2. controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Relativamente al punto 2 si precisa quanto segue:

- il controllo del coefficiente di densità sulle superfici a pascolo previsto per le fattispecie A, B, C riguarda le sole superfici dichiarate per l'accesso alla riserva e prende in considerazione i capi medi detenuti nel registro di stalla risultante nell'anagrafe zootecnica, relativamente ai capi bovini e ovicaprini, nel periodo 16.05.2013 -15.05.2014 (verifica del coefficiente Uba/ha maggiore o uguale a 1,8 consistenza zootecnica media per gli allevamenti di specie bovine, ovine e caprine che risultano in BDN aperti alla data del 15 maggio 2014).
- il controllo della dichiarazione del nuovo produttore del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2, lettera 1), del regolamento (CE) 1120/2009 viene effettuato sul 100% dei richiedenti con la base dati delle domande del SIAN. Per quanto riguarda le persone giuridiche, che devono avere i soci con potere di controllo sulla impresa richiedente la dar nella posizione di non aver esercitato l'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola oppure per quanto riguarda le persone fisiche, che devono trovarsi nella posizione di non aver esercitato il controllo su di una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola, si procederà con l'estrazione a campione di una certa percentuale di richieste per la verifica puntuale delle dichiarazioni relative.
- ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Reg. (CE) 29-10-2009 n. 1120/2009 "l'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all'aiuto", conseguentemente verranno assegnati un numero di titoli pari alla superficie ammissibile detratti quelli già presenti nel portafoglio del richiedente.

Al fine di individuare in modo certo e definitivo la superficie ammissibile per la quale si potrà procedere all'assegnazione dei titoli da riserva, i soggetti beneficiari sono tenuti a risolvere eventuali anomalie presenti sulla propria domanda unica di pagamento entro e non oltre il termine che verrà stabilito da Arpea e opportunamente comunicato anche per il tramite dei CAA; scaduto il termine indicato per la risoluzione delle anomalie, Arpea procederà con la conferma territoriale d'ufficio.

I diritti all'aiuto assegnati dalla riserva non possono essere trasferiti nel corso della campagna successiva a quella di assegnazione se non successivamente alla validazione della domanda di accesso da parte dell'Organismo Pagatore e



comunque sempre sotto la responsabilità del soggetto richiedente l'accesso alla riserva nel caso in cui intervengano controlli da parte di Agea Coordinamento o dell'OP che determinino una variazione dei diritti assegnati.

5. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento

- L'ARPEA istituita per lo svolgimento delle funzioni di Organismo pagatore Regionale, informa che per le attività istituzionali sono richiesti diversi dati personali, che saranno trattati dall'ARPEA per le seguenti finalità:
- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
- e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAP.

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali



Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAP a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica prediposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.

Titolarità del trattamento

Titolare del trattamento è l'ARPEA nella sua attività di Organismo Pagatore Regionale.

La sede di ARPEA è in Via Bogino 23, 10123 Torino.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:

http://www.arpea.piemonte.it

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

- 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- 2. ottenere l'indicazione:



- a) dell'origine dei dati personali,
- b) delle finalità e delle modalità del trattamento,
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
- d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
- 3. ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4. opporsi:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6 ALLEGATI

Allegato 1: Elenco documenti per fattispecie.

Allegato 2: Fac-simile dichiarazione dei soci con potere di controllo



CODICE		DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE			ALTRI ALLEGATI	
FATTISPECIE Riserva Nazionale	DEFINIZIONE FATTISPECIE	IN DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA	DICHIARAZIONI DA PRODURRE	FATTISPECIE GIURIDICA	DOCUMENTI	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
	(b) Agricoltore che ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2002 (art. 41, par. 2 del reg. (CE) n. 73/2009) o nel corso del 2002 senza percepire aiuti diretti. Agricoltori che accedono per la prima volta al regime di pagamento unico nel 2014	(c) Se il richiedente è persona fisica o giuridica: - dichiara che la data effettiva di inizio della nuova attività agricola - di non avere esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Se il richiedente è una persona giuridica: - dichiara quale è/sono la persona o le persone fisiche/giuridiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica e che non hanno praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né hanno esercitato il	(d) Se il richiedente è persona giuridica, ciascuna persona che ha il potere di controllo deve fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da Allegato 2, dalla quale risulti di non aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica richiedente	(e)	Titolo di possesso delle superfici completo come indicato nel Manuale del fascicolo aziendale e adeguatamente protocollato	
В	Agricoltore in situazioni	controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica stessa				



CODICE		DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE		ALTRI ALLEGATI			
FATTISPECIE Riserva Nazionale	DEFINIZIONE FATTISPECIE	IN DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA	DICHIARAZIONI DA PRODURRE	FATTISPECIE GIURIDICA	DOCUMENTI		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
B.1	particolari ai sensi dell'art. 41, par. 4 del reg. (CE) n. 73/2009 Trasferimento di terre date in affitto (art. 20 del reg. (CE) n. 1120/2009, art. 2, comma 4, lettera a), del DM D/118/2005 e art. 4 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010): Ha ricevuto un'azienda o parte	Dichiara di aver ricevuto un'azienda o			Contratto di affitto relativo al periodo di		
D.1.4	di una azienda che era stata	parte di una azienda che era stata			riferimento		
	data in affitto a terzi durante il	data in affitto a terzi durante il periodo		Acquisto	Contratto di compravendita		
	periodo di riferimento, da un	di riferimento, da un agricoltore		Donazione	3 Atto di donazione		
	agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione (art. 20 del reg. (CE) n. 1120/2009), limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2013, le cui superfici ammissibili sono descritte nel Quadro R4 della dichiarazione di accesso alla riserva. L'agricoltore ha già partecipato al regime di pagamento unico.	andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione (art. 20 del reg. (CE) n. 1120/2009), limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2013, le cui superfici ammissibili sono descritte nel Quadro R4 della dichiarazione di accesso alla riserva.		Successione effettiva	Atto di successione oppure scrittura notarile indicante la linea ereditaria oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione della linea ereditaria con allegata copia del documento di identità in corso di validità oppure, nel caso di coeredi, delega di tutti i coeredi del richiedente con allegato il documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti Certificato di attribuzione della P.IVA del nuovo intestatario oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso della P.IVA con allegato il documento di identità in corso di validità		
				Successione anticipata (donazione)	6 Copia dell'atto 7 Se la superficie aziendale donata non è tutta la SAU, elenco delle particelle oggetto della donazione 8 Certificato di attribuzione della P.IVA del nuovo intestatario oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso della P.IVA con allegato il documento di identità in		



CODICE					ALTRI ALLEGATI		
FATTISPECIE Riserva Nazionale	DEFINIZIONE FATTISPECIE	DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE IN DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA	DICHIARAZIONI DA PRODURRE	FATTISPECIE GIURIDICA	DOCUMENTI		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
B.1.5	Ha ricevuto un'azienda o parte di una azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione (art. 20 del reg. (CE) n. 1120/2009), limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2013, le cui superfici ammissibili ai sensi di quanto indicato nella circolare di Agea	Dichiara di aver ricevuto un'azienda o parte di una azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione (art. 20 del reg. (CE) n. 1120/2009), limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2013, le cui superfici ammissibili ai sensi di quanto indicato nella circolare di Agea Coordinamento circa le condizioni per l'accesso alla riserva dell'anno di campagna 2014 e descritte nel	(d)	Successione anticipata (passaggio per primo insediamento) Pensionamento del precedente proprietario dell'azienda Stesse fattispecie giuridiche del punto B.1.4 precedente	corso di validità Se la superficie aziendale ceduta per il nuovo insediamento non è tutta la SAU, elenco delle particelle oggetto della cessione Certificato di attribuzione della P.IVA del nuovo intestatario oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso della P.IVA con allegato il documento di identità in corso di validità Copia del certificato di pensione oppure dichiarazione sostitutiva su possesso della P.IVA con allegato il documento di identità in corso di validità oppure dichiarazione sostitutiva sulla non obbligatorietà del versamento dei contributo con allegato il documento di identità in corso di validità Stessi documenti di cui alla fattispecie B.1.4 precedente (da 1 a 11)		



CODICE		T	T					ALTRI ALLEGATI			
FATTIS Ris	SPECIE erva onale	DEFINIZIONE FATTISPECIE		DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE IN DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA		ICHIARAZIONI DA PRODURRE	FATTISPECIE GIURIDICA	DOCUMENTI			
(a)	(b)		(c)		(d)	(e)		(f)		
		condizioni per l'accesso alla riserva dell'anno di campagna 2014 e descritte nel Quadro R4 della domanda di accesso alla riserva. L'agricoltore non ha partecipato al regime di pagamento unico.		alla riserva.							
B.4		Acquisto di terreni dati in									
	B.4.4 B.4.5	locazione Ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto (art. 22, par. 2 del Reg. (CE) n. 1120/2009)	1	Dichiara di aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto			Affitto	1	Contratto di affitto relativo al periodo di riferimento		
B.6		Provvedimenti amministrativi e					Acquisto	2	Contratto di compravendita: contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004		
		decisioni giudiziarie									
	B.6.1	Ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un numero più elevato di capi e di superfici, dopo l'assegnazione dei titoli (art. 23 del Reg. CE n. 1120/2009)	1	Dichiara di aver risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un numero più elevato di capi e di superfici, dopo l'assegnazione dei titoli				1	Copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e/o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento		



	CODICE		DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE IN DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA			ALTRI ALLEGATI		
	ATTISPECIE Riserva Nazionale	DEFINIZIONE FATTISPECIE			CHIARAZIONI DA PRODURRE	FATTISPECIE GIURIDICA		DOCUMENTI
	(a)	(b)	(c)		(d)	(e)		(f)
	B.6.2	Ha ottenuto la disponibilità di terreni, a seguito di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria, condotti nel periodo di riferimento da soggetti terzi che ne impedivano la coltivazione da parte del soggetto richiedente, ovvero ha la disponibilità di terreni concessi dall'autorità giudiziaria	Dichiara di aver ottenuto la disponibilità di terreni non considerati nel periodo di riferimento a seguito di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria					Copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici che sono disponibili per la coltivazione e che non hanno generato importo di riferimento per l'agricoltore
С		Agricoltore in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento (art. 41, par. 3 del Reg. CE n. 73/2009) Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani/programmi di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali(POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale.		1	Descrizione del programma di ristrutturazione e/o sviluppo			
		Punto 1: agricoltore che possiede delle superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 34 e 38 del Reg. CE 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento che impedivano l'utilizzo delle predette superfici per la richiesta dei premi comunitari seminativi,	Dichiara di possedere superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici				1	Copia della domanda di adesione ai programmi di ristrutturazione Programmi ammissibili: 1. PSR imboschimenti, Misura H 2. Set-aside ventennale (Reg. CEE n. 1272/88) 3. Esproprio (p.u.) per occupazione temporanea 4. POR



CODICE		DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE			ALTRI ALLEGATI	
FATTISPECIE Riserva Nazionale	DEFINIZIONE FATTISPECIE	IN DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA	DICHIARAZIONI DA PRODURRE	FATTISPECIE GIURIDICA	DOCUMENTI	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
	tabacco, zucchero, olio, agrumi e pomodoro e che determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi. Le superfici divenute ammissibili sono descritte nel quadro R4 della dichiarazione. Punto 2: agricoltore che ha svolto attività agricola ai sensi dell'art. 44, par. 2, lett. a) del Reg. CE 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento e che, in forza di ciò, abbia ricevuto un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che gli sarebbe stato attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento.	1 Dichiara di aver svolto attività agricola ai sensi dell'art. 44, par. 2, lett. a) del Reg. CE 73/2009			Copia del provvedimento di ammissione Copia della domanda di adesione ai programmi di ristrutturazione Copia del provvedimento di	
					ammissione	
D	Agricoltore che dichiara un numero di ettari inferiore- richiesta di consolidamento del valore dei titoli detenuti Agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di	Dichiara che il numero degli etti dichiarati come attualmente ammissibili è non inferiore al 50% del totale degli ettari che deteneva nel corso del periodo di riferimento.			1 Copia della domanda di adesione ai programmi di ristrutturazione Programmi ammissibili: 1. PSR imboschimenti, Misura H 2. Set-aside ventennale (Reg. CEE n. 1272/88) 3. Esproprio (p.u.) per	



CODICE		DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE		ALTRI ALLEGATI	
FATTISPECIE Riserva Nazionale	DEFINIZIONE FATTISPECIE	IN DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA	DICHIARAZIONI DA PRODURRE	FATTISPECIE GIURIDICA	DOCUMENTI
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	pubblico intervento (art. 41, par. 3 del Reg. CE n. 73/2009). Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani/programmi di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali(POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e che determinino oggi, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.				occupazione temporanea 4. POR
					Copia del provvedimento di ammissione



ARPEA

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE Nº 134 - 2014 DEL 25/07/2014

Oggetto: Approvazione della Procedura "REGIME UNICO DI PAGAMENTO REG. CE 73/2009 – MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE – MANUALE PROCEDURALE CAMPAGNA 2014" e dei relativi allegati

Il Direttore

Vista la D.G.R. n. 79 - 3589 del 19 marzo 2012 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giungo 2001, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., l'ing. Giancarlo Sironi, quale direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

RICHIAMATI:

l'art. 1 della L.R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L.R.35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L.R.9/2007, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007, che ha approvato lo Statuto di tale Agenzia;

il Reg. (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;



il Reg. (CE) 885/2006 del 21 giugno 2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

il Reg. (CE) 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed abroga il Reg. (CE) 1782/2003;

il Reg. (CE) 1120/2009 del 29 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni "recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";

il Reg. (CE) 1122/2009 del 30 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e successive modifiche";

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;



il Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

la seguente normativa specifica, che definisce le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014:

Normativa Nazionale:



Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. D/118 del 24 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto del Direttore Generale delle Politiche Europee ed Internazionali del 31 marzo 2008;

Decreto Direttoriale Mipaaf del 27 marzo 2009;

Decreto Ministeriale del 7 maggio 2009;

Decreto Direttoriale Mipaaf del 23 marzo 2010;

Decreto Ministeriale del 13 maggio 2010;

Decreto Direttoriale Mipaaf del 18 marzo 2011.

<u>Disposizioni di AGEA – Area Coordinamento:</u>

Circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Circolare ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Circolare ACIU.2007.315 del 9 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Circolare ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008;

Circolare ACIU.2009.882 dell'8 giugno 2009;

Circolare ACIU.2010.542 dell'16 luglio 2010;

Circolare ACIU.2011.395 del 16 maggio 2011;

Circolare ACIU.2011.503 del 30 giugno 2011;

Circolare ACIU.2012.284 del 26 giugno 2012;

Circolare ACIU.2013.805 del 16 luglio 2013;



Circolare ACIU.2014.469 del 11 luglio 2014.

DATO ATTO CHE:

si ritiene opportuno disciplinare la procedura da adottare per la presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale per l'anno 2014;

esaminati il documento "REGIME UNICO DI PAGAMENTO REG. CE 73/2009 – MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE – MANUALE PROCEDURALE CAMPAGNA 2013" ed i relativi allegati, uniti alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1. di approvare i documenti "REGIME UNICO DI PAGAMENTO REG. CE 73/2009 MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE MANUALE PROCEDURALE CAMPAGNA 2014" e relativi allegati, uniti alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore

Giancarlo Sironi